



Deliberazione n. 0000374 del 17/02/2021 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS – IRCCS “SANTA MARIA NASCENTE”, PER L’ATTIVAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI REGIONE LOMBARDIA N. VIII/9014 DEL 20.02.2009 – BIENNIO 2021/2022 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 20.000,00)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo”, nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo - Integrato con le attività dell’area territoriale afferita dall’Ex ATS”;

Richiamata la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 avente per oggetto “Determinazione in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento” con la quale al punto 8.4 si definisce che “..... nel caso di strutture che non dispongono del Pronto Soccorso e della U.O. di Anestesia e Rianimazione, le stesse devono formalizzare un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di DEA-EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze

Vista la convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, approvata con deliberazione n.2159 del 23.10.2019, per l’attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione della deliberazione di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2019, da parte della S.C. Pronto Soccorso dell’ASST Santi Paolo e Carlo, Presidio San Carlo, a favore dei pazienti provenienti dall’IRCCS “Santa Maria Nascente”, scaduta il 31/12/2020;

Vista la richiesta avanzata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, con nota e-mail del 28.01.2021, agli atti d’ufficio, con la quale esprime il proprio interesse al rinnovo, alle medesime condizioni, al fine di garantire, nei tempi e nei modi, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze, a favore dei pazienti dell’ IRCCS “Santa Maria Nascente”;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio, con nota e-mail del 12.02.2021, agli atti d’ufficio, valutate le esigenze di servizio e acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. di Pronto Soccorso dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo;



Atteso che l'attività, di che trattasi, è svolta, in orario di servizio, in applicazione del “Protocollo Organizzativo di Gestione dell’Emergenza/Urgenza Clinica” Allegato 1) del testo di convenzione, parte integrante del presente atto, compatibilmente con le esigenze istituzionali, senza che venga ostacolata, in alcun modo, l'attività della S.C. di Pronto Soccorso dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo;

Considerato che per l'attività di collaborazione prestata, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, provvederà a versare all'Azienda, previa fatturazione, i compensi di cui all'art.4 del testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che, in base alla rilevazione storicizzata dell'anno 2020, le consulenze in interesse hanno determinato un ricavo di Euro 10.000,00;

Visto il testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 13 del 13.01.2021 avente ad oggetto: “Approvazione allocazione costi per l'anno 2021 per pagamento attività libera professione personale dipendente e strutturati sui conti economici gestiti dall’Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con Unimi, Comitato Etico e Libera Professione dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Totale complessivo presunto euro 7.688.153,00”

Preso atto che in assenza di formale BPE 2021 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2020 approvato con Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare, fino al 31/12/2022, la convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione della delibera di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009, a favore dei pazienti provenienti dall’IRCCS “Santa Maria Nascente” di Milano, da parte di personale medico della S.C. di Pronto Soccorso dell’ ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo;
2. di introitare le somme derivanti dall'attività, di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa, al conto economico n. 4B021200 denominato “ricavi per prestazioni erogate in convenzione a privati in orario di servizio”:
 - Euro 10.000,00 del bilancio per l’esercizio 2021
 - Euro 10.000,00 del bilancio per l’esercizio 2022



3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di Pronto Soccorso – Presidio San Carlo, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 10.000,00 I	4B021200 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati in orario di servizio	203080303		2021
€ 10.000,00 I	4B021200 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati in orario di servizio	203080303		2022

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Anastasia Romeo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE
E/O URGENZE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. VIII/9014 DEL 20.02.2009.**

TRA

La **Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus per l'IRCC Santa Maria Nascente**, di seguito, per brevità, denominata *Fondazione*, con sede in Milano, Piazzale Morandi, 6 (C.F. 04793650583 - P.IVA 12520870150), nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Roberto Costantini, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo**, di seguito, per brevità, denominata *ASST*, con sede Legale in Milano, Via A. di Rudinì, n. 8 (C.F./ P.IVA 09321970965), nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- Con DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 avente per oggetto “Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento” con la quale al punto 8.4 si definisce che. “..... nel caso di strutture che non dispongono del Pronto Soccorso e della U.O. di Anestesia e Rianimazione, le stesse devono formalizzare un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di DEA-EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/urgenze.....”;
- La *Fondazione* ha la necessità di garantire, ai propri pazienti, il trattamento di eventuali complicanze e urgenze cliniche, nei tempi e nei modi appropriati, così come previsto dalla DGR 20.02.2009 n. VIII/9014;
- Che la *Fondazione* ha chiesto la collaborazione di questa *ASST*, per il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze cliniche di pazienti provenienti dalla loro Struttura tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo con struttura ospedaliera sede di DEA/EAS per la gestione delle eventuali emergenze/urgenze, a tutela del paziente;
- che da parte della S.C. Pronto Soccorso – Presidio San Carlo, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST- Presidio San Carlo, a seguito di specifica richiesta della *Fondazione*, si impegna a proseguire la collaborazione per il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze cliniche di pazienti provenienti dall'IRCCS "Santa Maria Nascente", in applicazione dell'*Allegato 1*) "Protocollo Organizzativo di Gestione dell'Emergenza/Urgenza Clinica", parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo con struttura ospedaliera sede di DEA/EAS per la gestione delle eventuali emergenze/urgenze, a tutela del paziente;

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Pronto Soccorso– Presidio San Carlo. Pertanto, l'ASST autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni, sopra menzionate, secondo quanto descritto nell' *Allegato 1*).

Art. 3

L'attività, di che trattasi, sarà svolta in orario di servizio e, comunque, compatibilmente con le esigenze istituzionali, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Pronto Soccorso – Presidio San Carlo dell'ASST.

Art. 4

La *Fondazione* per l'attività di collaborazione prestata provvederà a versare all'Azienda, previa fatturazione, i seguenti compensi:

- anno 2021 € 10.000,00 entro il mese successivo della data di sottoscrizione della convenzione
- anno 2022 € 10.000,00 entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento

Art. 5

In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST la *Fondazione*;

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2022.

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali progressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

La stipula della presente convenzione non può, in alcun modo, costituire titolo ai fini dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'attività di che trattasi.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione, potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione:

- non è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la **Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**

Il Rappresentante Legale

Dott. Roberto Costantini

per l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo E Carlo**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA/URGENZA CLINICA

Oggetto

A norma della DGR 9014 del 20.02.2009 ad oggetto “*Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento*”, fra l’ASST Santi Paolo e Carlo e la struttura sanitaria IRCCS “**Centro Santa Maria Nascente**” della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, viene definito il seguente protocollo organizzativo per la gestione delle eventuali emergenze/urgenze cliniche che dovessero insorgere durante l’attività di ricovero di pazienti degenti presso la struttura sanitaria IRCCS “Centro Santa Maria Nascente” - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS.

Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica in tutti i casi in cui si evidenzi uno stato di emergenza/urgenza che non possa essere gestito presso la struttura sanitaria IRCCS “Centro Santa Maria Nascente” - Fondazione Don Carlo ONLUS e che pertanto richieda il trasferimento del paziente presso l’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo dotata di DEA.

L’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo effettuerà le prestazioni di PS, tramite proprio personale medico, a favore di degenti dell’IRCCS “Centro Santa Maria Nascente” - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, che ne assicurerà preavviso telefonico.

Modalità di trasferimento

Quando si manifesti la necessità di trasferire un paziente dall’IRCCS “Centro Santa Maria Nascente” - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, che presenti uno stato di urgenza/emergenza, presso il DEA dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo, il medico dell’Istituto inviante che dispone il trasferimento provvede a redigere dettagliata relazione clinica da conferire al DEA dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo insieme al paziente.

Il trasferimento del paziente al DEA dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo avviene con trasporto sanitariamente protetto, con oneri a carico della Struttura sanitaria inviante, adeguato alla gravità della situazione clinica e previo allertamento del DEA dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo.

La responsabilità di tale trasporto è del Direttore Sanitario dell’IRCCS “Centro Santa Maria Nascente” - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, al quale compete, in caso di richiesta, l’inoltro della copia conforme della documentazione clinica del paziente.

per la **Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**

Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco della Croce

per l’**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo E Carlo**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco